

ADEMPIMENTI

Regime premiale della trasmissione telematica delle fatture

di **Gianpiero Notarangelo, Nicola Saraco**

In un precedente contributo ([“L’opzione per l’invio “generalizzato” delle fatture elettroniche”](#)) si è data evidenza che lo scorso 28 ottobre l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il [provvedimento n. 182070](#), avente ad oggetto le regole per la **trasmissione telematica opzionale** dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’[articolo 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 127/2015](#).

La norma prevede, in estrema sintesi, la possibilità per tutti i contribuenti soggetti passivi Iva (anche per le operazioni diverse rispetto a quelle per le quali vi è già un obbligo di fatturazione elettronica – *i.e.* nei confronti di soggetti pubblici, *c.d. Business to Government*) di **optare dall’1 gennaio 2017** per la **trasmissione** e la ricezione delle fatture, anche elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, **direttamente** all’**Agenzia** delle entrate.

L’opzione di cui all’[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), finalizzata a favorire l’informatizzazione dei documenti fiscali, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra le fatture emesse/ricevute e le transazioni effettuate, fa scattare dei **benefici *ad hoc* a favore dei contribuenti**, al fine incentivarne l’adesione.

In particolare, in ossequio all’[articolo 3 D.Lgs. 127/2015](#), il **regime premiale**, in caso di opzione, prevede il venir meno:

- dell’obbligo di trasmissione del cd. **spesometro**;
- dell’obbligo di trasmissione della **comunicazione *black list*** (oggi abrogata dal D.L. 193/2016 a partire dal periodo d’imposta 2017);
- dell’obbligo di invio degli **elenchi riepilogativi INTRASTAT** per comunicare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizio ricevute;
- dell’obbligo di comunicare le **operazioni** effettuate con controparti residenti in **San Marino**.

Inoltre, **ulteriori benefici** sono:

- la possibilità di **esecuzione dei rimborsi IVA** (ex [articolo 30 D.P.R. 633/1972](#)) **in via prioritaria** e senza le garanzie previste dalla norma;
- la **riduzione di un anno dei termini di decadenza del potere di accertamento** (ex [articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- la possibilità di subire **controlli a distanza** in modalità semplificata e non invasivi, per non ostacolare lo svolgimento dell’attività economica imprenditoriale.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, preme ricordare che il provvedimento dell'Agenzia ha definito quali sono le modalità operative per esercitare l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, nonché per l'invio dei dati stessi. Al riguardo, si evidenzia che è possibile **optare** per il regime in parola **esclusivamente in modalità telematica** mediante apposita funzionalità presente nel **sito web** dell'Agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici. L'opzione, da effettuarsi **entro il 31 dicembre** dell'anno solare precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ha durata per **5 periodi d'imposta** ed è **irrevocabile** durante tale lasso temporale. Prima della scadenza del quinto anno solare sarà possibile revocare l'opzione; se non revocata, essa si estende al quinquennio successivo.

Il provvedimento stabilisce che i dati da trasmettere dovranno essere in **formato XML**, salvo il caso in cui il contribuente utilizzi il **Sistema di Interscambio** (di cui all'**articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007**) per la trasmissione di fatture elettroniche; in tal caso, l'Agenzia acquisisce in automatico le informazioni in esse contenute.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza **trimestrale**, ossia entro l'ultimo giorno del **secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

Dall'analisi degli allegati al provvedimento, **i dati da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate parrebbero coincidere con le informazioni da indicare nel nuovo spesometro**: i dati del cliente/fornitore per singola fattura, i dati di fatturazione (data e numero), imponibile, imposta, aliquota, tipologia di operazione.

A tal proposito, il venir meno dell'obbligo di invio dello spesometro risulterebbe, più che altro, **non un vero e proprio beneficio**, bensì una semplice rimozione di **uplicazione di dati**.

Tuttavia, giova segnalare che al momento non sono state rese note dall'Agenzia le **modalità tecniche** per la trasmissione del **nuovo spesometro**.

Pertanto, ad oggi risulta difficoltoso valutare la convenienza e l'*appeal* della trasmissione dei dati prevista dal regime opzionale in luogo della presentazione del nuovo spesometro. Infatti, atteso che i due adempimenti sotto il **profilo sostanziale** e della **tempistica** dovrebbe **coincidere**, solo le diverse modalità tecniche di trasmissione potrebbero incidere sulla scelta del contribuente.

Anche l'esonero dalla presentazione della comunicazione **black List**, costituisce di fatto un "incentivo" senza *appeal* a seguito della sua **abrogazione** a far data dal periodo d'imposta 2017; stessa cosa può dirsi per l'invio degli **elenchi INTRASTAT**, abrogati anch'essi dal medesimo decreto.

Se quanto fin qui esposto sarà confermato dall'Agenzia delle entrate, i benefici maggiori che l'opzione per la trasmissione dei dati in commento potrebbe comportare riguarderanno la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** e la **priorità nei rimborsi Iva**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

